

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Articolo 1

Durata del servizio

Il servizio avrà la seguente durata: anno scolastico 2011/2012, comprensivo degli esami finali.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la Provincia di Roma e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (D.Lgs 6/2007 e D.Lgs 113/2007);
- dall'art. 20 del D.Lgs.163/2006;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al disciplinare di gara e al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.

Articolo 3

Specifiche tecniche

1. La Provincia di Roma intende affidare la gestione del servizio di assistenza alla comunicazione tiflodidattica per gli alunni con disabilità sensoriale visiva (ciechi o ipovedenti) frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti nel territorio della Provincia di Roma per l'anno scolastico 2011/2012, al fine di realizzare interventi specifici ed idonei a trattare la disabilità sensoriale visiva, con l'obiettivo di sopperire alla funzione visiva la cui compromissione, se non supportata, può causare difficoltà e svantaggi nel processo d'apprendimento, nell'integrazione e nella socializzazione.

Il servizio si caratterizza come servizio istituzionale e di interesse pubblico, che trova realizzazione nel contesto scolastico mediante l'affiancamento a scuola dell'alunno da parte di operatori competenti che si adegueranno alle esigenze e al contesto di ciascun alunno.

Il servizio dovrà essere svolto mettendo a disposizione un numero di Assistenti alla Comunicazione Tiflodidattica idoneo a garantire lo svolgimento delle attività indicate nel presente Capitolato, per un numero di ore stimato, sulla base del servizio storicamente erogato, non inferiore a 76.400, a copertura dell'anno scolastico 2011/2012, comprensivo degli esami finali.

2. Il servizio è rivolto ad alunni con disabilità sensoriale visiva - così come definita dalla Legge 3 aprile 2011, n. 138 artt. 2, 3, e 4 - frequentanti i servizi scolastici ed educativi pubblici presenti sul territorio della Provincia di Roma, quali: Asilo Nido, Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e 2° grado.

Le richieste di intervento di assistenza alla comunicazione tiflodidatta per alunni ciechi o ipovedenti sono redatte secondo le modalità previste dalle "Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale. Anno scolastico 2011/2012" pubblicate sul sito della Provincia di Roma all'indirizzo:

<http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/sociale/approfondimento/assistenza-disabili-sensoriali>.

3. Il servizio sarà espletato presso gli Istituti scolastici che, in accordo con le famiglie, ne faranno richiesta alla Provincia di Roma e saranno da questa autorizzati, previa verifica del possesso dei requisiti di accesso, che consentiranno agli alunni di usufruire dell'intervento di assistenza alla comunicazione tiflodidattica.

Gli interventi dovranno essere modulati sull'articolazione (quota oraria) settimanale; la quota oraria settimanale da attribuire a ciascun avente diritto sarà individuata dal personale tecnico dell'Ufficio Famiglia del Servizio 2 - Dipartimento IX, anche in relazione al livello scolastico ed al bisogno formativo di ciascun alunno, fino ad un massimo di 17 ore, "quantum" orario già previsto nell'erogazione del servizio per i precedenti anni scolastici. Le valutazioni del monte ore e degli interventi da realizzare saranno condivise con l'ente aggiudicatario secondo criteri di sostenibilità e coerenza degli interventi stessi.

Successivamente si provvederà a dare comunicazione all'ente aggiudicatario degli elenchi degli alunni destinatari dell'intervento di assistenza.

4. Il servizio dovrà essere espletato dall'ente aggiudicatario:

- in aula, in compresenza dell'insegnante curriculare ed eventualmente alla presenza dell'insegnante di sostegno per agevolare la trasmissione dei contenuti didattici e le verifiche di apprendimento ai fini del successo formativo degli alunni destinatari dell'assistenza e per favorirne la socializzazione e l'integrazione scolastica;
- in sede di programmazione e progettazione, durante le attività formative e nei momenti funzionali all'integrazione scolastica;
- in sede extrascolastica per le uscite e i viaggi di istruzione, in aderenza all'offerta formativa, in collaborazione con il personale della scuola, docenti e collaboratori scolastici.

L'ente aggiudicatario si dovrà avvalere, nello svolgimento del servizio, di personale con qualifica di Assistente alla Comunicazione Tiflodidattica, con comprovata esperienza e capacità ed in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara all'art. 2, comma 2, lett. u1).

5. Il servizio sarà reso dall'Assistente alla Comunicazione Tiflodidattica esperto in sistemi di comunicazione (Braille, Malossi, tifloinformatica ecc.), di trasferimento delle competenze per la gestione dello spazio e trasposizione/costruzione di sussidi tiflodidattici, strutturati e non.

Sarà compito del personale addetto all'espletamento del servizio:

- favorire e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;
- consentire all'alunno di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento, anche attraverso la trasposizione del materiale didattico e librario in uso e la trascodifica dei testi in Braille;
- promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica;
- collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato e partecipare ai G.L.H.;
- collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie che utilizzano la funzione aptica ed uditiva, canali integri dell'alunno cieco o ipovedente;
- trasferire al personale docente le competenze d'uso degli strumenti tiflodidattici e tifloinformatici;
- trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'Assistente alla Comunicazione Tiflodidatta;
- partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia richiesti dalla scuola;
- svolgere azioni di programmazione e verifica reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali coordinandosi con l'insegnante curricolare e di sostegno.

L'Assistente alla Comunicazione Tiflodidatta dovrà integrare la propria attività con quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, AEC e personale ATA) senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi da realizzare si concretizzano attraverso azioni nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

Articolo 4

Requisiti del progetto

I soggetti giuridici partecipanti alla gara dovranno presentare un progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato Speciale d'Oneri e dall'art. 8 del Disciplinare di gara.

Articolo 5

Funzioni e compiti della Provincia

L'Ufficio Famiglia del Servizio n. 2 - Dipartimento IX assume funzioni di indirizzo e svolge attività di monitoraggio, controllo e valutazione sugli interventi realizzati ed in particolare dovrà provvedere a:

- dare indicazione all'ente aggiudicatario, mediante l'inoltro di elenchi, delle generalità dell'alunno destinatario dell'intervento di assistenza alla comunicazione tiflodidattica, delle sedi scolastiche ove prestare il servizio, della quota oraria assegnata a ciascun alunno e di ogni altra informazione utile alla realizzazione dell'intervento;
- realizzare incontri periodici con il soggetto aggiudicatario del servizio, nella persona del coordinatore tecnico-scientifico;

- intervenire presso le scuole in presenza di eventuali criticità e, ove necessario, provvedere alla rimodulazione degli interventi;
- pianificare ed attivare un processo di monitoraggio per verificare la qualità degli interventi realizzati, con particolare riferimento agli indicatori di seguito elencati:
 - a. tempestività nell'attivazione delle prestazioni;
 - b. continuità e stabilità di rapporto assistente - alunno nell'arco dell'anno scolastico;
 - c. mantenimento dello stesso personale;
 - d. funzionalità, efficacia, efficienza dell'organizzazione degli interventi, in relazione all'obiettivo dell'integrazione scolastica;
 - e. organicità, chiarezza, esaustività della documentazione tecnica e amministrativa prodotta dal soggetto aggiudicatario;
 - f. rilevazione della qualità percepita e dei livelli di soddisfazione dell'utenza;
 - g. redazione di relazioni tecniche intermedie e, al termine delle attività, di relazione tecnica finale, redatte dal competente "Ufficio Famiglia" del Servizio 2 – Dipartimento IX.

Articolo 6

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del presente Capitolato. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
6. L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio in argomento nel rigoroso rispetto del presente Capitolato.
7. L'aggiudicatario si impegna a:
 - rendersi garante nello svolgimento del servizio dell'impiego di personale, con qualifica di Assistente alla Comunicazione Tiflodidatta esperto in sistemi di comunicazione (Braille, Malossi, tifloinformatica ecc.), di trasferimento delle competenze per la gestione dello spazio e trasposizione/costruzione di sussidi tiflodidattici, strutturati e non, con comprovata esperienza e capacità ed in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara all'art. 2, comma 2, lett. u1);
 - provvedere alla gestione, al coordinamento e alla supervisione del personale impiegato;

- organizzare l'attivazione degli interventi presso le sedi scolastiche richiedenti, secondo la pianificazione di tempi e modalità concordate con la Provincia di Roma;
- attivare l'intervento presso le sedi scolastiche richiedenti entro e non oltre 10 giorni dall'autorizzazione da parte della Provincia di Roma;
- individuare ed indicare al Servizio 2 – Dipartimento IX il nominativo di un coordinatore tecnico-scientifico e di un responsabile amministrativo con competenze professionali specifiche, responsabili del servizio rispettivamente sotto il profilo tecnico-scientifico e amministrativo;
- comunicare al Servizio 2 – Dipartimento IX, entro il mese di dicembre 2011, l'elenco dei nominativi degli Assistenti alla Comunicazione Tiflodidatta con l'indicazione della tipologia del contratto, della durata e del monte ore previsti dallo stesso;
- garantire, nel corso dell'anno scolastico, la continuità del rapporto e delle prestazioni tra Assistente alla Comunicazione Tiflodidatta e alunno;
- garantire la sostituzione dell'operatore incaricato in caso di assenza superiore a tre giorni;
- comunicare l'eventuale sospensione del servizio dovuto a qualsiasi causa;
- organizzare l'orario di lavoro degli operatori in funzione delle attività didattiche, in accordo con la scuola, per armonizzare la presenza delle varie figure di supporto all'alunno, dando la priorità alle materie curriculari in cui appare più rilevante la presenza dell'Assistente alla Comunicazione Tiflodidatta;
- garantire che, chi eventualmente assumerà la sostituzione del personale dovuta a ferie, malattia o altra causa forzosa, dovrà essere in possesso dei medesimi titoli e requisiti della persona sostituita.

8. L'aggiudicatario è tenuto a produrre un report trimestrale sulle prestazioni effettuate, le osservazioni di merito in relazione all'attività svolta, i punti di forza, i punti di miglioramento e le eventuali criticità, sia in relazione all'organizzazione del servizio stesso, che in relazione ai rapporti con gli istituti scolastici.

Articolo 7

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

1. L'Amministrazione Provinciale si obbliga a provvedere alla liquidazione del corrispettivo del servizio reso, mediante ratei mensili posticipati, calcolati in relazione alle ore di servizio effettivamente erogate, previa presentazione di:

- fattura o ricevuta datata e numerata;
- prospetto riepilogativo delle ore effettuate dagli operatori in ogni sede scolastica sottoscritto dal responsabile amministrativo e controfirmato dal competente Dirigente scolastico.

Il pagamento dell'ultimo rateo mensile verrà erogato al termine dell'anno scolastico e sarà vincolato:

- alla consegna della documentazione di cui all'elenco precedente accompagnata da dettagliata relazione finale riepilogativa del servizio svolto a firma del legale rappresentante;
- all'acquisizione di relazione tecnica redatta dal competente "Ufficio Famiglia" del Servizio 2 – Dipartimento IX, che svolge le funzioni di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

2. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a verifica di regolare esecuzione da parte del personale del Servizio 2 – Dipartimento IX intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.

3. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente e al recepimento dei documenti di cui al comma 1, il Dirigente responsabile appone il visto di liquidazione sulle fatture o ricevute.

4. Il pagamento del corrispettivo del servizio deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Nel conteggio del predetto termine non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

5. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 8

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 9

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 10

Risoluzione del contratto

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 8 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 8 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Articolo 11

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi

i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 12

Varianti introdotte dalla stazione appaltante - Proroga

1. L'Amministrazione può richiedere, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, variazioni al contratto stipulato nei soli casi espressamente previsti dall'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163. In tali casi, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

2. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

Articolo 13

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 14

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 11 del presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 2 del Disciplinare di gara, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

4. E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

10. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Articolo 15

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 16

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A-00187 Roma;

2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento IX, domiciliato in Roma – Viale di Villa Pamphili n. 84 – 00152.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione provinciale.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003.

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificando periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente, previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 17

Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Antonella Massimi)